



AMBITO TERRITORIALE DI CACCIA CN4

ALBA DOGLIANI

Via Manzoni 8 12051 Alba (CN) 0173-361947



REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DELLE AREE DI CACCIA SPECIFICA

Stagione venatoria 2020/2021

Art. 1

Con il presente regolamento l'ATC CN4 Alba Dogliani intende fornire lo strumento necessario ai fini di consentire una razionale fruizione di tutto il territorio venabile ed in particolare delle aree di caccia specifica (A.C.S.).

Art. 2

L'istituzione delle A.C.S. è finalizzata al raggiungimento di densità compatibili delle specie cinghiale, capriolo, daino, muflone, volpe, gazza, cornacchia grigia e cornacchia nera con le attività produttive agro-silvo-pastorali, presenti sul territorio e con la salvaguardia e l'incremento delle componenti faunistiche (lepre, fagiano, starna e pernice rossa).

Art. 3

Il cacciatore che intende esercitare l'attività venatoria alla specie cinghiale in forma singola è tenuto ad imbuca il modello di inizio caccia I/A nelle apposite cassette; inoltre, prima di entrare nell'ACS, deve comunicare telefonicamente l'accesso. Numero di telefono e modalità operative verranno comunicate dalla segreteria al rilascio delle fascette e della modulistica.

Art. 4

Lo svolgimento della battuta al cinghiale in squadra all'interno della/e ACS dovrà essere comunicato all'interno dell'apposito modulo di inizio battuta I/A da deporre nelle cassette preposte. Nella fase di ricerca delle tracce è consentito l'ingresso nelle ACS solo a cacciatori con il fucile nel fodero; inoltre, prima di entrare nell'ACS, il caposquadra deve comunicare telefonicamente l'accesso. Numero di telefono e modalità operative verranno comunicate dalla segreteria al rilascio delle fascette e della modulistica.

Art. 5

All'interno delle ACS è possibile effettuare l'attività venatoria di selezione alle seguenti specie: CINGHIALE, CAPRIOLO, DAINO, e MUFLONE; il prelievo potrà essere esercitato esclusivamente da cacciatori regolarmente autorizzati dal Comitato di Gestione. L'esercizio dovrà svolgersi all'interno del distretto assegnato nell'assoluto rispetto del disciplinare per la caccia di selezione predisposto dall'ATC CN4 secondo gli indirizzi contenuti nelle Linee Guida Regionali, ed in conformità ai piani di prelievo selettivo autorizzati dalla Regione Piemonte.

Art. 6

La caccia alle specie VOLPE, GAZZA, CORNACCHIA GRIGIA, CORNACCHIA NERA e GHIANDAIA è autorizzata nel modo seguente:

- l'esercizio venatorio è consentito esclusivamente a squadre composte da un minimo di 5 cacciatori, accompagnati da una G.G.V.V. o da un Agente di Pubblica Sicurezza;
- l'avvenuta costituzione della squadra dovrà essere comunicata all'ATC CN4 tramite apposito modulo sul quale deve essere riportato l'elenco dei nominativi di tutti i partecipanti alla cacciata, corredato dai rispettivi dati anagrafici e dall'indicazione di un Caposquadra responsabile e di un Vice- caposquadra;
- il modulo I/A dovrà essere imbucato dal caposquadra nelle cassette all'uso destinate presenti sul territorio dell'ATC CN4 di ciascuna giornata di caccia o in alternativa inviato tramite e-mail o fax direttamente alla segreteria dell'ATC per gli opportuni controlli del personale di vigilanza, entro l'ora successiva a quella indicata sul tesserino;
- al termine della battuta di caccia e comunque entro le ore 20,00 della stessa giornata il caposquadra dovrà compilare il modulo di fine battuta, con la segnalazione dei capi abbattuti, e imbucarlo nella stessa cassetta già utilizzata al mattino o recapitarlo direttamente alla segreteria dell'ATC;
- per la caccia alla volpe è consentito l'uso di cani, nei limiti numerici previsti dalla legge.

Art. 7

All'interno delle A.C.S. è possibile:

- effettuare prove di lavoro autorizzate dagli Enti preposti, previo parere favorevole dell'ATC CN4, con cani da ferma e da seguita alle specie oggetto di gestione (lepre, fagiano, pernice rossa, starna e cinghiale);
- effettuare catture di fauna selvatica appartenente alle specie lepre e/o fagiano previa autorizzazione dell'ente competente.

Art. 8

All'interno delle A.C.S. è assolutamente vietato:

- a) il prelievo venatorio ad ogni ulteriore specie cacciabile, ad esclusione del cinghiale, della volpe, del capriolo, del daino, del muflone, della gazza, della cornacchia grigia, della cornacchia nera e della ghiandaia;
- b) effettuare ogni forma di allenamento o addestramento cani.

Art.9

Il controllo nelle aree di cui all'art. 10 del presente regolamento è effettuata dagli organi di vigilanza previsti dall'art. 21 della Legge 157/92.

Art.10

Le zone di caccia specifica soggette al presente regolamento, sono le seguenti:

N°	Denominazione	Comuni	N/C/R
1	Croce del ferro - Gardino	Borgomale (Ampliamento ACS ATC CN5 confini naturali con ATC CN4)	Ampliamento ACS ATC CN5
2	Gallina	Neive	Conferma
3	Bricco Neive	Neive	Conferma
4	San Cristoforo	Barbaresco - Neive - Treiso	Conferma
5	Nicolini	Barbaresco - Alba - Treiso	Conferma
6	San Stefanetto	Treiso - Trezzo Tinella - Neviglie - Barbaresco	Conferma
7	Pian Tinella	Trezzo Tinella	Conferma
8	Pilone	Alba -Diano d'Alba	Conferma
9	Papa	Lequio Berria - Benevello - Borgomale	Conferma
10	La Corylicola	Albaretto Torre - Sinio - Lequio Berria	Conferma
11	Brantegna	Montelupo - Sinio	Conferma
12	La Viola-Baudana	Monforte - Serralunga d'Alba	Conferma
13	Castello della Volta	Novello - Barolo - La Morra	Conferma
14	Taoretto	Serravalle L.- Cissone - Roddino - Cerretto Langhe	Conferma
15	Merlo	Cerretto Langhe - Serravalle Langhe	Conferma
16	Panoramica	Bossolasco - Somano - Dogliani - Bonvicino	Conferma
17	San Luigi-Santa Lucia	Dogliani - Monforte	Conferma
18	Gombe	Dogliani - Farigliano	Conferma
10	Rea	Murazzano	Conferma
20	Pian Fre	Lequio Berria - Arguello - Albaretto della Torre	Conferma
21	Passo Bello	Murazzano - San Benedetto Belbo	Conferma

Alba, li 28 / 05 / 2020



Il presidente
BAUDUINO Armando